



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Reg. Gen.n. 04 del 14 FEB. 2020

ORDINANZA

Oggetto: Divieto di vendita di oggetti pericolosi in occasione delle manifestazioni carnascialesche 2020.

IL SINDACO

Premesso che la vendita e l'uso di determinati prodotti ed oggetti durante tutto il periodo in cui si svolgono le manifestazioni carnascialesche, può essere di grave danno per la salute pubblica, nonché di nocimento per la sicurezza pubblica;

Considerato che la buona riuscita della manifestazione dipende dall'osservanza del divieto di vendita dei superiori oggetti atti all'offesa, perché assicura l'ordinato e civile svolgersi della medesima;

Allo scopo di salvaguardare il regolare svolgimento delle manifestazioni carnascialesche 2020, che avranno luogo da domenica 16 febbraio 2020 a martedì 25 febbraio 2020;

Ritenuto opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e dell'incolumità delle persone, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, attraverso l'adozione di un provvedimento di sicurezza urbana, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 bis del D.L. 92/2008, come convertito nella legge 24/07/2008, n. 25;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 10 del 07/02/2019;

ORDINA

Per tutta la durata delle manifestazioni carnascialesche 2020, ovvero dal 16 febbraio 2020 al 25 febbraio 2020 è assolutamente vietato:

1. vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;
2. vendere, detenere o far uso manganelli, martelletti, bastoni, ecc;
3. vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplosivi pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi, ecc.);
4. vendere, detenere o far uso di bombolette spray contenenti schiuma o qualsiasi altro liquido imbrattante;
5. vendere, detenere o far uso di coriandoli prodotti con carta di rifiuto o di giornale o comunque di materiale di scarto. La vendita dei coriandoli è consentita esclusivamente in pacchi confezionati.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione prevista dall'art. 650 del c.p.

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno della pubblicazione.

La medesima sarà, portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.leonforte.en.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, al Commissariato di Polizia di Leonforte, alla Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando della Polizia Municipale del Comune di Leonforte, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Dalla Residenza Municipale 14 febbraio 2020.



IL SINDACO

Salvatore Barbera
Barbera